



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE
SETTORE 02 - VALUTAZIONI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SVILUPPO
SOSTENIBILE**

Assunto il 06/03/2024

Numero Registro Dipartimento 194

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2973 DEL 06/03/2024

Oggetto: Procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva Habitat 92/43 CEE, Direttiva Uccelli 79/409 CEE, DPR 357/97 e smi, DGR n. 65 del 28 febbraio 2022.

Piano di Gestione e Assestamento Forestale del Comune di Arena (VV) per il periodo 2015 – 2029

Proponente: Comune di Arena (VV)

Parere di esclusione Vinca

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- la L.R. n.7 del 13.05.1996 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 e ss.mm.ii., recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss.mm.ii., recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la D.G.R. n. 665 del 14/12/2022 avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione Regolamento Regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss.mm.ii”;
- il DDG n. 6328 del 14/06/2022 con cui è stato assunto l’atto di micro organizzazione del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente a seguito della DGR 163/2022;
- il D.P.G.R. n. 138 del 29 dicembre 2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” all’ing. Salvatore Siviglia;
- il D.D.G. n. 13347 del 22/09/2023 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim del Settore “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile” al Dott. Giovanni Aramini;
- la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., recante “Norme sul procedimento amministrativo”;
- il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA) adottate in data 28/11/2019 con Intesa tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- la DGR n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: "Approvazione regolamento avente ad oggetto “Abrogazione regolamento regionale n.16 del 6.11.2009”;
- la DGR n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: “Preso atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT”;
- la L.R. n. 39 del 03.09.2012 e ss.mm.ii., recante “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”;
- il Regolamento Regionale n. 4/2023 recante “Modifiche al Regolamento regionale 5 Novembre 2013 n. 10 <<Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante "Istituzione della struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI>>;

- Legge regionale del 24 maggio 2023, n. 22 “Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità” (BURC n. 116 del 24 maggio 2023);
- il Decreto del Dirigente Generale n. 19983 del 22/12/2023 con il quale sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VAS-VIA-AIA-VI) di seguito “STV”;
- -la legge Regionale n. 50 del [23/12/2022](#) – Legge di stabilità regionale 2023;
- -la legge Regionale n. 51 del [23/12/2022](#) – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025;
- -la DGR n. 713 del [28/12/2022](#) – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023– 2025 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. [23/06/2011](#), n. 118);
- -la DGR n. 714 del [28/12/2022](#) – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025 (art. 39, c. 10, d.lgs. [23/06/2011](#), n. 118);

PREMESSO CHE:

- con nota acquisita agli atti del Dipartimento con prot. /SIAR n. 103126/SIAR del 30.03.2016, il Comune di Arena (VV) ha presentato istanza di Valutazione di Screening di Incidenza in merito al “Piano di Gestione e Assestamento Forestale del Comune di Arena (VV) per il periodo 2015 – 2029”;
- tale istanza, corredata dalla relativa documentazione, è stata sottoposta alla valutazione della Struttura Tecnica di Valutazione del Dipartimento VIA -AIA -VI per la disamina dell’intervento e dei possibili impatti/incidenze significative;
- la Struttura Tecnica di Valutazione VIA-AIA-VI, nella seduta del 21/02/2024, ha ritenuto che per l’intervento proposto **non debba essere attivata la procedura di valutazione appropriata;**
- il suddetto parere di VINCA positivo è allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell’art. 14, comma 3 e 4, del R.R. 3/2008, per come modificato dal Regolamento Regionale n. 5/2009 e smi, lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti significativi sull’ambiente, provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni/raccomandazioni espresse in sede di valutazione ambientale (ivi compresa la Valutazione quella di Incidenza) è affidata ad ARPACal;
- l’attività di sorveglianza sui siti afferenti a Rete Natura 2000 è svolta dai soggetti indicati all’art. 41 della Legge regionale n. 22/2023 e che, altresì, verranno applicate le norme in materia di sanzioni previste agli articoli 62 e 65 della legge medesima;

DATO ATTO CHE

- il presente decreto - in considerazione della tutela preminente e preventiva degli interessi tutelati - sarà oggetto di revoca nel caso di accertamento di inadempimenti o di violazioni delle condizioni d’obbligo/prescrizioni contenute nel parere STV allegato/progetto ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VINCA/VINCA in parola;

- con il provvedimento di revoca, gli interventi e le opere realizzati in difformità ovvero in contrasto con gli obiettivi specifici tutela e di conservazione precisati per ZPS e ZSC o siti della Rete Natura 2000 comportano l'obbligo del ripristino, a cura e spese del responsabile, della situazione ambientale ed ecologica *ex ante* o, comunque, l'applicazione di misure – impartite dall'Autorità competente - atte a garantire la ricostituzione di situazioni ambientali ed ecologiche altrimenti non recuperabili con gli interventi di ripristino;
- qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte del proponente e/o dei dichiaranti/tecnici progettisti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) inficia la validità del presente atto.

RILEVATO, altresì, che il presente provvedimento:

- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- è, in ogni caso, condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti.

RITENUTO NECESSARIO

- prendere atto del parere positivo di VINCA espresso dalla STV nella seduta 21/02/2024;
- fissare il termine di efficacia della suddetta valutazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

DATO ATTO CHE la responsabilità del procedimento è in capo al Dott. Giovanni Aramini in qualità di Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali-Sviluppo Sostenibile ai sensi dell'art.4 comma 4 L.R. 19/2001. Su proposta del responsabile del procedimento, alla stregua dell'istruttoria e della verifica della completezza e correttezza del procedimento rese dal medesimo.

PER QUANTO INDICATO IN NARRATIVA che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DECRETA

- **DI PRENDERE ATTO** della valutazione espressa dalla STV nella seduta del 21/02/2024 (parere allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale), con la quale è stato pronunciato parere di esclusione dalla procedura VINCA per il "Piano di Gestione e Assestamento Forestale del Comune di Arena (VV) per il periodo 2015 – 2029"; proponente Comune di Arena (VV) e **di tutte le condizioni d'obbligo /prescrizioni dettate nel parere medesimo;**
- **DI FISSARE** la validità del presente provvedimento in anni 5 (cinque) dalla relativa notifica; decorso il suddetto termine la procedura deve essere reiterata, fatta salva la concessione, su istanza motivata del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.

- **DI NOTIFICARE** il presente decreto al Comune di Arena (VV) e per i rispettivi adempimenti di competenza, alla Provincia di Vibo Valentia, alla Regione Calabria – Settore Forestazione e ad ARPACal.
- **DI DARE ATTO** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a cura del Dipartimento proponente.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Nicola Caserta
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

GIOVANNI ARAMINI
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Salvatore Siviglia
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente
STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE
VAS – VIA – AIA – VI

Seduta del 21.02.2024

Oggetto: Piano di Gestione e Assestamento Forestale del Comune di Arena (VV) per il periodo 2015 – 2029

Proponente: Comune di Arena (VV)

ZSC “Marchesale” Cod. IT9340119

Procedura di Screening di Incidenza DPR 357/1997 e s.m.i. DGR n. 65/2022.

LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE VAS – VIA – AIA –VI

Nella composizione risultante dalle sottoscrizioni in calce al verbale stesso dichiara, ognuno per quanto di propria individuale responsabilità, l'insussistenza di situazioni di conflitto o di incompatibilità per l'espletamento del compito attribuito con i soggetti proponenti o progettisti firmatari della documentazione tecnica-amministrativa in atti.

Il presente parere tecnico è formulato sulla base di valutazioni ed approfondimenti tecnici eseguiti in forma collegiale nel corso delle precedenti sedute della Struttura Tecnica di Valutazione.

La data di adozione del presente parere tecnico è quella della seduta plenaria sopraindicata.

Tale data non coincide con quella di protocollazione e di acquisizione delle firme digitali dei componenti STV, in quanto attività che, per ragioni tecniche del sistema in uso, non possono essere contestuali alla discussione e all'approvazione del corrente documento di valutazione.

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. (D.P.R. n. 120/2003) avente ad oggetto “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Norme in materia ambientale”;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”;
- la Legge Regionale 3 settembre 2012, n. 39 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il Regolamento Regionale 5 novembre 2013, n. 10 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”” e successive modifiche disposte con D.G.R. n. 421 del 09/09/2019 e con D.G.R. n. 147 del 31/03/2023;
- il D.M. Ambiente del 30/03/2015 n. 52 recante le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA) adottate in data 28/11/2019 con Intesa tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- la DGR n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: “Approvazione regolamento avente ad oggetto “Abrogazione regolamento regionale n.16 del 6.11.2009”;

- la DGR n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: “Preso atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) – Direttiva 92/43/CEE “HABITAT”;
- il Regolamento Regionale 9 febbraio 2016 n. 1 di modifica del R.R. n. 3/2008;
- il Decreto dirigenziale n. 6312 del 13/06/2022 recante “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) – Direttiva 92/73/CEE “Habitat”. Adozione elenchi “Progetti pre-valutati” e “Condizioni d’Obbligo”;
- la Convenzione rep. n. 15072 del 1/3/2023 sottoscritta tra ARPACal e il Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente, quale designazione del rappresentante della medesima Agenzia Regionale in seno alla STV;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 19983 del 22/12/2023 con il quale sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VAS-VIA-AIA-VI) di seguito “STV”;
- la DGR n. 4 del 23.01.2024 recante “Modifiche al Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 e s.m.i. “Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 1769 del 13/02/2024 di nomina di ulteriori n. 3 componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI, di cui alla L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE

- con nota prot. 103126/SIAR del 30.03.2016 è stato trasmesso, per il tramite del Dipartimento N. 2 Presidenza U.O.A. Foreste, Forestazione, Difesa del Suolo, *il Piano di Gestione Forestale* del Comune di Arena (VV), per il rilascio del parere di competenza;
- con nota prot. n 154277 del 11.05.2016 il Settore Valutazioni Ambientali dello scrivente Dipartimento ha richiesto integrazioni documentali;
- con nota prot. 640 del 21.03.2018 acquisita con prot. n. 109654/SIAR del 26.03.2018 l’Ente Comune ha trasmesso la documentazione richiesta;

PRESO ATTO CHE Ai sensi dell’art. 6 comma 4 lett. C bis, del D.lgs. 152/06 “*La valutazione ambientale strategica riguarda i piani ed i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto: i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovra aziendale di livello locale, redatti secondo i criteri di gestione forestale sostenibile ed approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati*”;

VISTA la documentazione presentata costituita da

- Piano di Gestione e Assestamento Forestale;
- Studio di Incidenza PGAF
- Allegato 1 – Descrizione delle Unità Colturali;
- Tavola 1 – Carta dei comparti, delle unità e delle classi colturali;
- Tavola 2 – Carta della viabilità forestale;
- Tavola 3 – Carta degli interventi selvicolturali;
- Tavola 4 – Carta degli interventi selvicolturali su catastale;
- Determina d’incarico di incarico;
- Asseverazione del progettista;
- Valutazione economica del PGAF;
- Copia del versamento degli oneri istruttori
- Parere dell’Ente Parco Regionale delle Serre.

PRESO ATTO della predetta documentazione trasmessa, il cui merito resta di esclusiva responsabilità del proponente, del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti, che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza;

ESAMINATA la predetta documentazione presentata;

CONSIDERATO CHE

Il demanio comunale del comune di Arena (VV) esteso 480 ha, è localizzato nell'altopiano e lungo le pendici occidentali nel complesso montano delle Serre Calabre da un'altitudine di 1100 m. s.l.m. dei Piani delle Triarie ed il Faggio di Ceronte fino ai 700 m della località Annibale.


Dal punto di vista pedologico, l'area ricade nella Soil Region 66.5 "Rilievi montuosi della Sila, delle Serre e dell'Aspromonte" sottosistemi pedologici 11.4, 12.2 e 12.4. I suoli si caratterizzano per la presenza di un orizzonte di superficie di colore scuro, ricco in sostanza organica e con basso grado di saturazione in basi (epipedon umbrico).

Nel demanio forestale i boschi di faggio ricoprono 434 ha e rappresentano la tipologia forestale più estesa. Sono compresi in una fascia altitudinale che va da 750 m fino a 1100 m. I popolamenti sono ascrivibili a soprassuoli "irregolari". Questi soprassuoli presentano struttura ed età molto diversificate riconducibili indicativamente come segue: a) 80% con età < 60 anni; b) 20% con età > 60 anni. Tale condizione è il risultato dei tagli irrazionali condotti nel passato.

I rimboschimenti di pino laricio sono poco rappresentati (solo pochi ettari). Le specie che si rinnovano in questi popolamenti sono il faggio e l'abete in corrispondenza di interruzioni della copertura ed il castagno. Non si rileva la rinnovazione di pino laricio. La vegetazione potenziale è rappresentata dal bosco misto abete-faggio. I fusti si presentano di ottime caratteristiche tecnologiche, ben conformati, con chiome poste in alto. I rimboschimenti di abete bianco sono rappresentati da una modesta superficie. I Rimboschimenti di altre conifere (douglasia e abete bianco) sono localizzati su tutto il demanio su piccole superfici. Hanno un'età di 45-50 anni e non sono stati oggetto di diradamenti nel passato.

Arboricoltura ricopre una superficie di 19,4 ha, si tratta di impianti risalenti agli anni 80' localizzati nei CC1, CC8, CC9, CC10. Le specie utilizzate sono latifoglie a legname pregiato nei CC8 e CC9 in particolare è stato utilizzato il frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), acero montano (*Acer pseudoplatanus*), noce comune (*Juglans regia*) e ciliegio (*Prunus avium*)

3



L'intervento pianificatorio riguarda il Piano di Gestione Forestale delle proprietà silvo- pastorali del Comune di Arena (VV). Il Piano è stato redatto in conformità alle Linee guida per la redazione dei piani di assestamento e di gestione dei boschi comunali e degli enti pubblici della Regione Calabria. La durata del piano è quindicennale e la metodologia utilizzata è quella descritta nelle linee guide per l'elaborazione dei piani di assestamento e di gestione dei boschi comunali e degli enti pubblici della Regione Calabria, attraverso una gestione forestale sostenibile.



Sulla base delle caratteristiche delle proprietà forestali investigate, delle esigenze e degli indirizzi gestionali del Comune di Arena sono stati individuati i seguenti obiettivi culturali generali, indicati in ordine di priorità:

1. Miglioramento della funzionalità bio-ecologica dei popolamenti forestali;
2. Potenziamento del valore economico dei boschi nel medio – lungo periodo;
3. Garanzia delle funzioni di protezione idrogeologica e della conservazione e miglioramento dei suoli forestali e degli strati umici, con particolare attenzione alla difesa dei popolamenti forestali dagli incendi boschivi;
4. Valorizzazione dei boschi dal punto di vista turistico – ricreativo;
5. Gestione e conservazione dei pascoli montani comunali;
6. Mantenimento e miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi

Di seguito vengono descritti i criteri culturali e gli obiettivi da perseguire nel periodo di validità del PGAF suddivisi per comparto culturale.

Boschi di faggio

L'obiettivo della gestione di questa tipologia culturale è quello di favorire la continuità della produzione legnosa tramite la rinnovazione naturale. Il modello culturale di riferimento è il sistema a taglio culturale, basato su interventi continui, leggeri e diversificati senza stabilire un turno o un diametro di recidibilità prefissato, volti a favorire la rinnovazione naturale continua e la variabilità strutturale. Gli interventi, eseguiti con criteri culturali, consistono nella contemporanea eliminazione dei soggetti più sviluppati, in sfollamenti, diradamenti e nella eventuale apertura di piccole buche (200 m²) per favorire la rinnovazione anche di altre latifoglie eventualmente presenti. La provvigione minimale non deve essere < 350 m³ ha⁻¹; (art. 48 P.M.P.F.). Il periodo intercorrente fra un intervento e il successivo sarà non inferiore a 10 anni. Questa forma di trattamento mira al mantenimento di diversi tipi strutturali (per età e sviluppo) che richiamano caratteri di naturalità ed esaltano il valore estetico e paesaggistico. L'intensità degli interventi deve tener conto della estrema variabilità di questi soprassuoli (in termini di struttura, età, tipo di mescolanza, grado di copertura, qualità della rinnovazione).

Rimboschimenti di pino laricio

La gestione di questi popolamenti deve essere finalizzata alla loro rinaturalizzazione con interventi che prevedono la graduale eliminazione del pino a favore di latifoglie autoctone (faggio, castagno) e l'abete bianco. L'ampia sperimentazione condotta in Calabria ha dimostrato gli effetti positivi dei diradamenti sul miglioramento della stabilità meccanica, sullo stimolo degli accrescimenti, sul miglioramento delle caratteristiche tecnologiche, sulla riduzione dei processi erosivi e sul miglioramento del contenuto idrico del suolo. La provvigione minimale non deve essere < 250 m³ ha⁻¹ (art. 48 PMPF). I diradamenti saranno eseguiti secondo i criteri previsti dall'art. 48 delle PMPF che prevede tagli di rinnovazione, a prescindere dalle caratteristiche del popolamento ed il prelievo verrà applicato in base all'entità della provvigione e come riportato dalle PMPF.

Rimboschimenti di altre conifere (abete bianco)

Come per i rimboschimenti di pino laricio, la gestione di questi popolamenti deve essere finalizzata alla loro rinaturalizzazione con interventi che prevedono la graduale eliminazione della douglasia a favore dell'abete bianco e delle latifoglie autoctone (faggio-castagno). La provvigione minimale non deve essere < 350 m³ ha⁻¹ (art. 48 PMPF). I diradamenti saranno eseguiti secondo i criteri previsti dall'art. 48 delle PMPF che prevede tagli di rinnovazione, a prescindere dalle caratteristiche del popolamento ed il prelievo verrà applicato in base all'entità della provvigione e come riportato dalle PMPF.

Aree non boscate

Si tratta di aree non forestali in cui non è previsto nessuno intervento nel periodo di validità del PGAF. Qualora ci fossero le condizioni saranno previsti interventi di rinfoltimento con specie autoctone.

Arboricoltura da legno

Non sono previsti interventi nel periodo di validità nel PGAF eccetto le normali cure culturali.

Norme particolari per le aree ricadenti all'interno del SIC Marchesale

Gli interventi selvicolturali nei boschi situati sui crinali, lungo i corsi d'acqua e i valloni e attorno alle zone umide sono esclusi per una distanza non inferiore ai 50 m misurati orizzontalmente dal margine esterno del bosco o dalle sponde esterne dei corsi d'acqua (art. 29.3 del Regolamento del Parco). Gli alberi secchi, deperienti o con cavità assumono un valore significativo ai fini del miglioramento della qualità dei biotopi e della biodiversità essi, devono essere opportunamente rilasciati (art. 23 PMPF) nei luoghi più adatti ad esclusione delle zone con funzione turistico-ricreativa e lungo le strade. Gli alberi monumentali di maggiori dimensioni (> 85 cm), anche di cattiva forma, sono di alto pregio estetico, e per questo devono essere esclusi dal taglio (art. 23 PMPF).

ANALISI DI INCIDENZA

Descrizione Sito Rete Natura 2000 - ZCS Marchesale IT934019

Le opere di cui al progetto sono localizzate in parte nella ZSC del Marchesale. Il sito costituisce lo spartiacque tra bacini idrografici tirrenici del Fiume Mesima e del Torrente Marepotamo e quello ionico della Fiumara Allaro. L'area è solcata da alcuni corsi d'acqua con portate relativamente abbondanti e a regime perenne che confluiscono nel fiume Marepotamo. L'area si presenta in buono stato di conservazione con alti livelli di biodiversità in quanto protetto, dalla "Riserva Biogenetica Marchesale" istituita nel 1977 e gestita dai Carabinieri Forestali tramite l'Ufficio Territoriale della Biodiversità. Geologicamente il substrato è formato da un basamento di natura cristallina composto da graniti e granodioriti variamente alterati dagli agenti atmosferici e dai processi orogenetici. Il clima è di tipo montano oceanico. Nella ZSC sono presenti numerosi habitat, tra cui quelli forestali hanno maggiore rappresentatività, caratterizzando il paesaggio. La formazione più estesa è la faggeta termofila con tasso (*Taxus baccata*) e con agrifoglio (*Ilex aquifolium*) nello strato alto-arbustivo e arbustivo riferibile all'habitat 9210*. Il faggio (*Fagus sylvatica*) si presenta talora associato con l'abete bianco (*Abies alba*). In alcune aree, favorito anche dalle pratiche selvicolturali, l'abete diventa dominante fino a formare abetine quasi pure riferibili all'habitat prioritario 9510*. Nel settore settentrionale sono presenti boschi di castagno (*Castanea sativa*) dell'habitat 9260, tuttora soggetti a ceduzione. Più a valle, lungo i corsi d'acqua, si rinvengono formazioni forestali riparie a dominanza di ontano nero (*Alnus glutinosa*), associato a pioppo nero (*Populus nigra*), salicone (*Salix caprea*) e frassino meridionale (*Fraxinus angustifolia* subsp. *oxycarpa*) dell'habitat 91E0*. Molto limitati sono le formazioni secondarie rappresentate da cespuglieti a ginestra dei carbonai (*Cytisus scoparius*) a testimonianza della elevata naturalità del sito. Nelle zone più scoscese lungo i canali la faggeta si arricchisce di specie mesofile come il carpino bianco (*Carpinus betulis*) e il tiglio nostrano (*Tilia platyphyllos*). Lungo i piccoli corsi d'acqua che attraversano la faggeta sono presenti ambienti umidi che ospitano la lereschia (*Cryptotaenia thomasii*), specie endemica calabrese, che si associa ad altre rare igrofite come l'erba milza dubbia (*Chrysosplenium dubium*). Nelle aree pianeggianti la ricchezza d'acqua favorisce la formazione di comunità pioniera anfibia di piccola taglia, sia perenni sia annuali riferibili all'habitat 3130, osservabile nella località denominata Arruggiato, e di acquitrini e torbiere ascrivibili all'habitat 7140, dominate da alcune specie di sfagni e da piccole carici, dove si localizzano numerose piante rare, endemiche o al limite di areale come la veronica delle paludi (*Veronica scutellata*). In piccole aree sono presenti rimboschimenti a pino laricio calabro (*Pinus nigra* subsp. *calabrica*) che talora hanno avuto autonomi processi di rinnovazione. Tra le numerose specie d'interesse conservazionistico presenti nel sito, oltre quelle prima citate, sono da ricordare: il cardo di palude (*Cirsium palustre*), la cardamine di Battaglia (*Cardamine battagliae*), l'euforbia corallina (*Euphorbia corallioides*), l'erba impaziente comune (*Impatiens nolitangere*), il ranuncolo delle fonti (*Ranunculus fontanus*), il *Potamogeton polygonifolius*, il bucaneeve della Regina Olga (*Galanthus reginaeolgae* subsp. *vernalis*). L'avifauna del sito annovera diverse specie. Tra gli accipitriiformi sono presenti il biancone (*Circaetus gallicus*), rapace di grandi dimensioni specializzato nella predazione di serpenti, il nibbio bruno (*Milvus migrans*) e il falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), noto migratore oggetto in passato di una forte attività di bracconaggio, oggi in diminuzione grazie alle azioni di contrasto che ormai da decenni

cercano di salvaguardarne le popolazioni. Sono inoltre presenti altre due specie particolarmente protette, il succiacapre (*Caprimulgus europaeus*) e l'averla piccola (*Lanius collurio*), entrambe con popolazioni in ridimensionamento a causa della parallela forte riduzione delle popolazioni di insetti e degli habitat.

VALUTATO CHE

-L'obiettivo del Piano di gestione in questione è quello di migliorare e valorizzare il patrimonio forestale secondo le raccomandazioni contenute negli accordi internazionali sulla sostenibilità della gestione forestale (Conferenza di Rio, Processo di Strasburgo-Helsinki-Lisbona-Vienna), ossia "la gestione e l'uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consentano di mantenere la biodiversità, produttività, capacità di rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e nel futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi, soprattutto in quanto una parte della superficie agroforestale ricade all'interno del sito Rete Natura in questione;

- La viabilità forestale non verrà incrementata in quanto quella esistente, previo recupero e sistemazione per il necessario esercizio, è sufficiente a raggiungere agevolmente tutte le zone e gli interventi di manutenzione non comportano modificazione dei luoghi;

- Dall'esame degli atti, in linea generale, non emergono incidenze significative e negative sulla conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario come previsto dalla Direttiva 92/43/CEE. Le potenziali incidenze significative sono legate al periodo e stagione di esecuzione delle attività selvicolturali con riferimento ai cicli biologici delle specie di flora e fauna selvatiche;

- Il Piano non comporta alterazioni delle componenti abiotiche e non sono previsti cambiamenti fisici nel territorio, quali ad esempio scavi, prelievo di materiali, captazione di acqua, ecc. Inoltre, anche per quanto riguarda la viabilità forestale l'esame di quella esistente ha confermato che è sufficientemente sviluppata e consente di raggiungere abbastanza agevolmente quasi tutte le zone, senza prevedere nuovi tracciati

- Gli interventi proposti nel Piano non sono tali da innescare fenomeni di erosione dei suoli. È certamente necessaria una puntuale gestione e manutenzione che non comportano però, modificazioni dei luoghi e movimenti terra significativi.

- Il Piano non prevede l'impiego di sostanze inquinanti pericolose per le acque superficiali e/o sotterranee e immissioni nel demanio forestale comunale di rifiuti dannosi solidi e liquidi, nonché lo smaltimento nel terreno o in acqua.

Complessivamente la gestione forestale proposta si basa su una forma colturale che garantisce: perpetuità, uso e funzionalità bioecologica del sistema bosco.

Si raccomanda di tenere conto della DGR n° 6312 del 13/06/2022 All. B Elenco *Condizioni d'Obbligo* redatte per sito o per gruppi di siti omogenei, sulla base delle caratteristiche sito-specifiche, atte a mantenere la proposta di interventi/attività al disotto del livello di significatività di incidenza sui siti Natura 2000 interessati.

CONSIDERATO CHE l'attività della STV si articola nell'attività (endoprocedimentale) di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito da parte dei Componenti tecnici (anche tramite acquisizione e valutazione di tutta la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, obiezioni, e suggerimenti inoltrati con riferimento alle fasi di consultazione previste in relazione al singolo procedimento) e nella successiva attività di valutazione di chiusura, in unica seduta plenaria;

ATTESO CHE, per tutto quanto sopra rappresentato, i Componenti tecnici della Struttura Tecnica di Valutazione danno atto di avere esaminato la documentazione presentata e di aver espletato, congiuntamente, in relazione agli aspetti di competenza, l'attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito, esprimono **parere di esclusione della ulteriore procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata** per il piano di cui in oggetto subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni/raccomandazioni di seguito riportate:

DIVIETI

Le presenti prescrizioni che si declinano in divieti nel senso che le previsioni d'attuazione del piano di gestione forestale devono essere sospese e/o inibite per espresse disposizioni normative e/o attuative regolamentari vigenti:

1. sia fatto assoluto divieto di utilizzazione degli alberi monumentali già individuati dal CFS (1982) e quelli comunque aventi requisiti previsti dalla l.r. n. 47/2009, DM 23-10-2014, nonché circolare n. 08870 del 19-02-2015 del Corpo Forestale dello Stato (CFS), e della Regione Calabria Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, trasmessa a tutti i comuni della Calabria con nota prot. n. 43390 del 11-02-2015;
2. sia sospesa ogni azione attuativa del piano nelle aree qualificabili e individuabili beni geologici-geomorfologici "*A. Singolarità geologiche, geomorfologiche, geositi e monumenti litici*" ai sensi dell'art. 6 Tomo IV del QTRP, nelle more della definizione di una tutela concertata, comune provincia, mirante ad una conservazione integrale con totale salvaguardia dell'identità dei luoghi;
3. sia sospesa ogni azione attuativa del piano nelle aree qualificabili e individuabili "*F. Architetture e paesaggi rurali e del lavoro. Prescrizioni*" ai sensi dell'art. 6 Tomo IV QTRP, quali beni paesaggistici regionali identitari, così come classificati negli Atlanti di Paesaggio, in ragione delle loro caratteristiche rurali riconoscibili in termini di identità e distinzioni per il rapporto storico comunità territorio.

MISURE PRESCRITTIVE

1. Sia evitato ogni degrado della struttura e funzionalità degli habitat forestali derivanti dagli effetti delle misure/azioni boschive così come programmate e pianificate nel piano, tenendo conto che le principali criticità legate alla componente biodiversità e natura, riguardano l'effetto della somma dei fattori che in maniera singola e/o cumulativa, possono favorire la diminuzione della variabilità degli esseri viventi, in specie e in ecosistemi, provocando la frammentazione, l'isolamento e la perturbazione di habitat/specie. In particolare, dovrà essere salvaguardato e conservato l'habitat del chiroterro *Rinolophus hipposideros* (ferro di cavallo), specie in pericolo, che è a rischio altissimo di estinzione, in Italia, secondo la Lista rossa dei vertebrati italiani (IUCN 2013);
2. Sia evitato l'aumento del *disturbo* più o meno intenso degli habitat delle specie e degli habitat naturali e seminaturali a causa *della realizzazione di infrastrutture di servizio e di trasporto del legname ritraibile (piste forestali)* effettuate sulla base di logiche che configgono con la conservazione della biodiversità, in particolar modo quelle che intercettano fitte aree boscate, all'interno della ZPS in questione;
3. Le pratiche selvicolturali, ivi compreso l'attività di utilizzazione, concentramento ed esbosco, previste nel piano di gestione forestale, possono iniziare e proseguire dal momento in cui viene evidenziata la loro non incidenza o incidenza positiva sulla salvaguardia del sito Natura 2000 in questione e sul mantenimento dei diversi *habitat* forestali di interesse comunitario (all. I dirett. Habitat) e habitat di specie (all. II direttiva habitat) con apposito provvedimento regionale, emanato ai sensi della direttiva medesima e DPR 357/97 e smi;
4. In presenza di ecosistemi forestali protetti, rari, sensibili o rappresentativi, quali aree ripariali e biotopi umidi, aree che ospitano specie endemiche e *habitat* di specie minacciate, così come le risorse genetiche in situ protette o in via di estinzione, siano rilasciate piante da destinare all'invecchiamento indefinito, scelte tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone in quantità e con distribuzione tale da salvaguardare la diversità biologica;
5. Le attività di gestione forestale devono, laddove appropriato, promuovere la diversificazione strutturale sia in senso orizzontale che verticale, come ad esempio i popolamenti disetaneiformi e la mescolanza di specie, come i popolamenti misti;
6. Le infrastrutture devono essere pianificate e costruite in modo da ridurre al minimo i danni agli ecosistemi, specialmente agli ecosistemi rari, sensibili o rappresentativi del patrimonio

- genetico, a salvaguardia delle specie minacciate e di altre specie significative di flora e fauna selvatiche;
7. Mantenere e valorizzare gli eventuali tagli ad uso civico e/o diritti in cui tali attività tradizionali legate allo storico rapporto uomo/bosco instauratosi nel corso dei secoli abbiano favorito gli ecosistemi da salvaguardare;
 8. Gli alberi morti in piedi e gli schianti, gli alberi cavi, quelli ultracentenari e quelli di specie rare devono essere rilasciati (salvo i casi di lotta fitosanitaria obbligatoria), in quantità e con distribuzione tale da salvaguardare la diversità biologica, come substrato necessario alle funzioni biologiche svolte dagli invertebrati (insetti ed altri artropodi) di interesse comunitario (*Rosalia alpina*, *Cerambyx cerdo* e *Osmoderma eremita*), dall'avifauna legata a boschi maturi (come picchi e rapaci diurni e notturni) e dai chirotteri (*Rinolophus hipposideros*) prendendo in considerazione gli effetti potenziali sulla salute e sulla stabilità delle foreste nonché sugli ecosistemi circostanti;
 9. I biotopi particolarmente significativi quali le sorgenti d'acqua, le zone umide, gli affioramenti rocciosi e le forre presenti nella foresta devono essere protetti o, se del caso, ripristinati se danneggiati da pratiche forestali;
 10. I diritti legali, consuetudinari e tradizionali acquisiti dalle popolazioni locali relativi al territorio boschivo, devono essere chiari, riconosciuti e rispettati, mantenendo i diritti di eventuali usi civici, secondo le regole e consuetudini locali nonché le attività tradizionali legate allo storico rapporto uomo/bosco instauratosi nel corso dei secoli e che abbiano favorito gli ecosistemi da salvaguardare;
 11. I siti con riconosciuti significati storici, culturali o spirituali devono essere protetti e gestiti in un modo che si tenga nella dovuta e pertinente considerazione il significato del sito medesimo;
 12. Favorire il bosco misto a struttura complessa in rapporto alle differenti condizioni microstazionali, in modo da raggiungere un elevato livello di funzionalità bio-ecologica, di biodiversità, con effetti positivi anche sulla stabilità dell'ecosistema;
 13. Regolamentazione delle attività tradizionali di pascolo estensivo, con carichi adeguati ed evitando il passaggio ripetuto in bosco;
 14. Eventuali interventi di silvicoltura naturalistica dovranno essere programmati solo per favorire il bosco verso una foresta disetanea e polifitica che permetta anche una maggiore biodiversità briofitica e lichenica.

**Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO
la Struttura Tecnica di Valutazione Ambientale**

nell'attività di valutazione in seduta plenaria - richiamata la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente atto - sulla scorta della predetta attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito e per effetto della medesima, in relazione agli aspetti di specifica competenza ambientale - fatti salvi i diritti di terzi, la veridicità dei dati riportati da parte del proponente e/o del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti e altri vincoli non conosciuti di qualsiasi natura esistenti sull'area oggetto di intervento – esprime **parere di esclusione della ulteriore procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata** per il piano di cui in oggetto

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto valgono, in ogni caso, le vigenti disposizioni normative in materia ambientale.

Ove si rendesse necessaria variante sostanziale in corso d'opera, il Proponente deve chiederne la preventiva valutazione ai fini della compatibilità con il presente provvedimento.

Per la migliore tutela dell'interesse pubblico, anche per gli aspetti non strettamente connessi alla specifica competenza ambientale, il presente atto resta subordinato, altresì, all'acquisizione di tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative, specificatamente quelli necessari di natura paesaggistica, urbanistica, sismica, geologica ed idrogeologica/idraulica.

Qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte del proponente e/o del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) e, altresì, la violazione delle prescrizioni impartite (per la fase esecutiva), inficiano la validità del presente atto.

Oggetto: Piano di Gestione e Assestamento Forestale del Comune di Acquaro (VV) per il periodo 2016 – 2025

Proponente: Comune di Acquaro (VV)

ZSC “Marchesale” Cod. IT9340119

Procedura di Screening di Incidenza DPR 357/1997 e s.m.i. DGR n. 65/2022.

La STV

Componenti Tecnici			
1	Componente tecnico (Dott.)	Antonio LAROSA	f.to digitalmente
2	Componente tecnico (Dott.ssa)	Rossella DEFINA	f.to digitalmente
3	Componente tecnico (Dott.)	Simon Luca BASILE	f.to digitalmente
4	Componente tecnico (Dott.)	Paolo CAPPADONA	f.to digitalmente
5	Componente tecnico (Dott.)	Raffaele PAONE (*)	f.to digitalmente
6	Componente tecnico (Dott.)	Nicola CASERTA(*)	f.to digitalmente
7	Componente tecnico (Dott.ssa)	Paola FOLINO	f.to digitalmente
8	Componente tecnico (Dott.ssa)	Maria Rosaria PINTIMALLI	f.to digitalmente
9	Componente tecnico (Ing.)	Francesco SOLLAZZO	f.to digitalmente
10	Componente tecnico (Dott.)	Antonino Giuseppe VOTANO	f.to digitalmente
11	Componente tecnico (Ing.)	Costantino GAMBARDELLA	f.to digitalmente
12	Componente tecnico (Geom. - Rapp. A.R.P.A. CAL)	Angelo Antonio CORAPI	f.to digitalmente
13	Componente (Ing.)	Maria Annunziata LONGO	f.to digitalmente
14	Componente tecnico (Dott.ssa)	Annamaria COREA	f.to digitalmente
15	Componente tecnico (Ing.)	Giovanna PETRUNGARO	f.to digitalmente

(*) *Relatore/Istruttore coordinatore*

Il Presidente
Ing. Salvatore Siviglia
 Firmato digitalmente

Le firme digitali verranno apposte in data successiva ed in ordine progressivo, in quanto il sistema in uso non consente la sottoscrizione contestuale del documento